SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110/L

Ministero delle attività produttive

DECRETO 31 marzo 2006, n. **165.**

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

06G0183

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 111

Ministero delle attività produttive

DECRETO 23 marzo 2006.

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo, di cui al decreto 26 gennaio 2000.

06A04186

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006.

Scioglimento del Consiglio comunale di Taranto, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il Consiglio comunale di Taranto ed il sindaco nella persona della sig. Rossana Di Bello;

Considerato che, in data 25 febbraio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Taranto è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tommaso Blonda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Taranto è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Rossana Di Bello.

Il citato amministratore, in data 25 febbraio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1585 - Area II - E.L. del 21 marzo 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taranto ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tommaso Blonda.

Roma, 30 marzo 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006.

Scioglimento del Consiglio comunale di Battipaglia, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il Consiglio comunale di Battipaglia (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Manzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Battipaglia (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 marzo 2006.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei componenti del civico consesso per il tramite di persona delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, a 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17200/2006/Area II del 28 marzo 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Manzo.

Roma, 4 aprile 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006.

Sostituzione del Commissario straordinario per la gestione del Comune di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 febbraio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Arezzo e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Carlo Striccoli;

Considerato che il dott. Carlo Striccoli, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Melchiorre Fallica è nominato Commissario straordinario per la gestione del comune di Arezzo in sostituzione del dott. Carlo Striccoli, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

06A04262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006.

Sostituzione del Commissario straordinario per la gestione del Comune di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 gennaio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caserta e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Maria Elena Stasi;

Considerato che la dott.ssa Maria Elena Stasi, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Ennio Blasco è nominato Commissario straordinario per la gestione del comune di Caserta in sostituzione della dott.ssa Maria Elena Stasi con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

06A04263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006.

Scioglimento del Consiglio comunale di Pieve Ligure.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il Consiglio comunale di Pieve Ligure (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Walter Bozzi;

Considerato che, in data 4 marzo 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il Consiglio comunale di Pieve Ligure (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pieve Ligure (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Walter Bozzi.

Il citato amministratore, in data 4 marzo 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve Ligure (Genova).

Roma, 30 marzo 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006.

Scioglimento del Consiglio comunale di Lecco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il Consiglio comunale di Lecco ed il sindaco nella persona del sig. Lorenzo Bodega;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 25 dell'8 marzo 2006, ha dichiarato la decadenza del sig. Lorenzo Bodega dalla carica di sindaco, a seguito dell'accettazione della candidatura per la elezione alla Camera dei deputati;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lecco è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lecco è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Lorenzo Bodega.

Il sig. Lorenzo Bodega ha accettato la candidatura per la elezione alla Camera dei deputati nella prossima consultazione elettorale del 9 e 10 aprile 2006.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 25 dell'8 marzo 2006, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere accettato la candidatura Parlamentare.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill. ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lecco.

Roma, 30 marzo 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006.

Scioglimento del Consiglio comunale di Castelgrande.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il Consiglio comunale di Castelgrande (Potenza) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Cianci;

Considerato che, per effetto della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Potenza in data 3 febbraio 2003, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 31 gennaio 2006, il predetto amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il Consiglio comunale di Castelgrande (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelgrande (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Cianci.

Il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art, 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della sentenza di condanna per un reato avente rilevanza agli specifici fini, pronunciata dal Tribunale di Potenza in data 3 febbraio 2003, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 31 gennaio 2006.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelgrande (Potenza).

Roma, 30 marzo 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cellole, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il Consiglio comunale di Cellole (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Aldo Izzo;

Considerato che, in data 14 febbraio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cellole (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Fappiano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cellole (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Aldo Izzo.

Il citato amministratore, in data 14 febbraio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3010/Area II EE.LL. del 7 marzo 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill. ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cellole (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Fappiano.

Roma, 30 marzo 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006.

Scioglimento del Consiglio comunale di Monterosso Grana, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il Consiglio comunale di Monterosso Grana (Cuneo) ed il sindaco nella persona del dott. Davide Brondello;

Considerato che, in data 9 febbraio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monterosso Grana (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marinella Rancurello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monterosso Grana (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Davide Brondello.

Il citato amministratore, in data 9 febbraio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9129/XIII.3/Area II del 2 marzo 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Grana (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marinella Rancurello.

Roma, 30 marzo 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 7 marzo 2006.

Modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la propria ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005;

Vista la propria ordinanza del 10 ottobre 2005 recante modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza del 26 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 557/06, pronunciata nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2006, con la quale il predetto Consiglio ha ritenuto che le disposizioni delle ordinanze sopra citate non debbano applicarsi alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico non inferiore a settanta gradi centigradi;

Ritenuto di dover ottemperare alla suddetta ordinanza del Consiglio di Stato,

Ordina:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 10 ottobre 2005, non si applicano alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico ad una temperatura che abbia raggiunto nell'intera massa almeno settanta gradi centigradi.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 315

06A04259

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 febbraio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori delle aziende operanti nel Polo tessile di Riesi e Sommatino: Alba Confezioni, Alice Confezioni, Aurora Confezioni, Confezioni Italia, Fima Confezioni, Polo Tessile del Mediterraneo, Riesi Maglieria; della società EMI Engineering Montaggi Italia S.r.l. di Gela e della cooperativa Palisti Gelesi, unità di Gela. (Decreto n. 37848).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che i predetti accordi recepiscono i Protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato

dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 270 dipendenti dalle sottoindicate aziende operanti nel Polo tessile di Riesi e Sommatino (Caltanissetta), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 15 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Alba Confezioni, n. 11 lavoratori.

Alice Confezioni, n. 9 lavoratori.

Aurora Confezioni, n. 14 lavoratori.

Confezioni Italia 37 lavoratori.

Fima Confezioni, n. 32 lavoratori.

Polo Tessile del Mediterraneo, n. 82 lavoratori.

Riesi Maglieria, n. 85 lavoratori.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 5.014.969,20.

Pagamento diretto: Si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 45 dipendenti della società EMI Engineering Montaggi Italia S.r.l.,unità di Gela (Caltanissetta), definito nell'accordo intervenuto presso il Miistero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 766.175,85.

Pagamento diretto: No.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3 dipendenti della Cooperativa Palisti Gelesi, unità di Gela (Caltanissetta), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 16 marzo 2005, già fruitori del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34156 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 372.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 52.709,76.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: No.

Art. 4.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 5.833.854,81, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle

prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 264

06A04233

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2006.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto 6 agosto 2004 al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001 sostituita dalla EN 17025 nel novembre 2000;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 25 agosto 2004 con il quale il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, località Grande Charrière n. 44, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 21 agosto 2007;

Considerato che il predetto laboratorio ha comunicato che in data 18 aprile 2006 ha cessato la propria attività;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 6 agosto 2004 al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, località Grande Charrière n. 44, al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04278

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 20 aprile 2006.

Declassamento della dogana di Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CALABRIA E LA CAMPANIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibera del 30 gennaio 2001;

Visto l'art. 7, commi 2, 3 e 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, circa la competenza del direttore regionale sulla organizzazione degli uffici locali;

Visti gli articoli 7, 9 e 17 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Viste le note prot. 93/Ris del 31 marzo 2006, prot. 21988 del 5 aprile 2006 e prot. 22751 del 7 aprile 2006 della direzione della circoscrizione doganale di Napoli;

Considerata l'informativa resa con prot. 16517 del 20 aprile 2006 alle R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali interessate;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Articolo unico

La dogana di Castellammare di Stabia, dipendente dalla circoscrizione doganale di Napoli, è declassata a sezione doganale dipendente dalla dogana di Torre Annunziata.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 aprile 2006

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

06A04280

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Kaliningrad (federazione Russa)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Il sig. Fiorenzo Sperotto, console onorario in Kaliningrad, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Mosca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Mosca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Mosca dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Mosca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Mosca);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Mosca;

j) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Mosca della documentazione relativa al rilascio dei visti;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Mosca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Kaliningrad;

l) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Mosca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'ambasciata d'Italia in Mosca;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del consolato onorario in Kaliningrad, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'ambasciata d'Italia in Mosca;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2006

Il vice direttore generale per il personale: ZUPPETTI

06A04258

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 aprile 2006

Dollaro USA	1,2414
Yen	142,71
Lira cipriota	0,5761
Corona ceca	28,445
Corona danese	7,4602
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69580
Fiorino ungherese	265,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8737
Corona svedese	9,3328
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	37,395
Franco svizzero	1,5814
Corona islandese	93,03
Corona norvegese	7,7960
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2901
Nuovo leu romeno	3,4750
Rublo russo	34,0110
Nuova lira turca	1,6480
Dollaro australiano	1,6546
Dollaro canadese	1,4043
Yuan cinese	9,9566
Dollaro di Hong Kong	9,6267
Rupia indonesiana	10928,04
Won sudcoreano	1173,00
Ringgit malese	4,5063
Dollaro neozelandese	1,9751
Peso filippino	64,218
Dollaro di Singapore	1,9702
Baht tailandese	46,717
Rand sudafricano	7,6833

Cambi del giorno 28 aprile 2006

Dollaro USA	1,2537
Yen	143,29
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	28,420
Corona danese	7,4608
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69420
Fiorino ungherese	264,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8747
Corona svedese	9,2970
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	37,395
Franco svizzero	1,5713
Corona islandese	93,81
Corona norvegese	7,7570
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2901
Nuovo leu romeno	3,4750
Rublo russo	34,1940
Nuova lira turca	1,6600

Valuta	Cambio
Dollaro australiano	1,6599
Dollaro canadese	1,4097
Yuan cinese	10,0503
Dollaro di Hong Kong	9,7204
Rupia indonesiana	11041,34
Won sudcoreano	1182,49
Ringgit malese	4,5440
Dollaro neozelandese	1,9818
Peso filippino	64,939
Dollaro di Singapore	1,9853
Baht tailandese	47,045
Rand sudafricano	7,6811

Cambi del giorno 2 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2643
Yen	143,48
Lira cipriota	0,5758
Corona ceca	28,415
Corona danese	7,4570
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68865
Fiorino ungherese	263,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8549
Corona svedese	9,3173
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	37,325
Franco svizzero	1,5622
Corona islandese	93,97
Corona norvegese	7,7750
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2949
Nuovo leu romeno	3,4799
Rublo russo	34,3610
Nuova lira turca	1,6700
Dollaro australiano	1,6610
Dollaro canadese	1,4005
Yuan cinese	10,1353
Dollaro di Hong Kong	9,8036
Rupia indonesiana	11103,71
Won sudcoreano	1188,63
Ringgit malese	4,5698
Dollaro neozelandese	1,9813
Peso filippino	65,238
Dollaro di Singapore	1,9954
Baht tailandese	47,569
Rand sudafricano	7,6544

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A04368-06A04369-06A04370

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali ad uso veterinario alla società «Collalto S.r.l.», in Parma

Con decreto OFF. n. 15/2006 del 12 aprile 2006 è revocata l'autorizzazione alla produzione di medicinali ad uso veterinario in possesso della società «Collalto S.r.l.», codice fiscale n. 01845780178, con sede legale e officina di produzione siti in Strada Manara, 5/A - Parma, causa fallimento della società.

06A04281

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Trota Reatina»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Trota Reatina», ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione per la valorizzazione e promozione dell'acquacoltura reatina, con sede in Rivodutri (Rieti) - località. S. Susanna, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «TROTA REATINA» - I.G.P.

Art. 1.

Denominazione e sua tutela

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Trota Reatina» è riservata esclusivamente alle trote allevate nell'area geografica di cui all'art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Trota Reatina» è riservata agli esemplari di trota appartenenti alla specie Trota Iridea *(Oncorhynchus mykiss)*, sia a carne bianca che salmonata, e alla specie Trota Fario *(Salmo (trutta) trutta)*.

Il corpo della Trota Iridea deve essere fusiforme, allungato, leggermente compresso, con peduncolo caudale robusto e alto. La livrea deve essere blu-metallica, blu-verdastra dorsalmente, schiarentesi con riflessi argentei sui fianchi, biancastra sul ventre, intensa e brillante. Deve essere presente una fascia più o meno alta, estesa dall'opercolo al peduncolo caudale, di tonalità rosata o purpurea.

La Trota Fario deve avere un corpo slanciato e leggermente compresso, ricoperto da piccole scaglie cicloidi. Il dorso si deve presentare brunastro cosparso di piccoli e rari punti neri e rossi che si estendono sui fianchi, giallastri, mentre nella regione opercolare sono presenti esclusivamente macchie nere. Le pinne dorsali e la caudale sono di colore grigio più o meno scuro; quelle pari tendono al giallastro.

In entrambe le specie l'altezza deve essere compresa almeno cinque volte nella lunghezza totale. Non è consentita la presenza di macchie e la colorazione non uniforme o ridotta del tessuto muscolare.

Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

Il prodotto «Trota Reatina» all'atto dell'immissione al consumo deve raggiungere una pezzatura minima di 300 grammi ed avere età compresa tra i 12 e i 26 mesi e non presenta ferite o malformazioni delle strutture ossee e mancanza di pinne.

Il tessuto muscolare deve avere una tessitura uniforme, compatta, elastica di colore bianco tipico o rosato nel caso di trota salmonata. Non sono ammesse sia mollezze o flaccidità che presenza di colorazione anomala.

L'occhio deve essere trasparente e brillante; non sono ammessi esemplari con occhio opaco o spento. Le branchie devono essere di colore rosso vivo e non possono presentare colorazione spenta e mucosità. Non sono ammessi odori sgradevoli o anomali. Altre caratteristiche qualitative minime che la «Trota Reatina» deve presentare all'atto della vendita sono:

sostanza secca: > 20%;

proteine: > 18%;

ceneri: <2,5%;

lipidi: < 5,0%.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

L'areale di nascita, allevamento, macellazione, lavorazione e confezionamento della «Trota Reatina» IGP è situato nel territorio della provincia di Rieti e comprende i seguenti comuni: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel S. Angelo, Castel di Tora, Cittaducale, Cittareale, Collalto, Colle di Tora, Collegiove, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Labro, Longone Sabino, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico Sabino, Petrella Salto, Pescorocchiano, Poggio Bustone, Poggio S. Lorenzo, Posta, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Torricella in Sabina, Turania, Varco Sabino.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle vasche e bacini di allevamento, degli allevatori, dei macellatori, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Tecnica di allevamento.

L'allevamento della «Trota Reatina» deve avvenire nell'ambiente caratteristico di cui all'art. 3. Non possono essere utilizzati organismi geneticamente modificati, ma solamente quei genotipi che presentino caratteristiche tipiche del prodotto reatino sia in termini di caratteri morfologici, che di accrescimento.

Gli allevamenti devono essere collocati in aree che presentino caratteristiche idonee all'allevamento della «Trota Reatina» I.G.P. (distanza massima dalla sorgente 10 km) in modo che sia assicurata la costanza dei parametri ambientali come di seguito specificato:

temperatura costante e compresa tra 8 °C e 13 °C, ai fini di garantire il rispetto di tempi di crescita degli animali tali da mantenere elevate caratteristiche di qualità e tipicità:

ossigeno disciolto 8-9 ppm;

pH 7.0-8.0.

Nella gestione dell'allevamento si deve porre particolare cura nel minimizzare l'impatto ambientale.

Caratteristiche dell'alimentazione.

È ammessa la somministrazione di mangimi composti integrati rispondenti ai requisiti di legge e appositamente formulati con l'obiettivo di garantire l'ottimale sviluppo dell'animale e l'ottenimento di un prodotto di qualità.

È ammesso, nell'alimentazione delle trote, l'utilizzo:

1) di farine di pesce che non contengano tessuti di trota. Sono da escludere le farine di pesce trattate ad alta temperatura (HT) e quelle soggette ad essiccazione diretta;

2) di olio di pesce con contenuto in PCB (7 congeneri) inferiore a 150 ng/g e un livello di ossidazione massimo garantito da un valore di Totox non superiore a 30;

3) di derivati della soia solo se provenienti da coltivazioni non geneticamente modificate.

Non è ammesso l'utilizzo di pigmentanti di sintesi, di farine e di grassi derivanti da animali terrestri.

I mangimi devono presentare le seguenti caratteristiche:

1) rapporto proteina digeribile/energia digeribile non inferiore a 18,0 mg PD/MJ ED;

2) contenuto massimo in energia grezza del mangime non superiore a 24,0 MJ/kg.

La produzione di avannotti.

I riproduttori devono essere esclusivamente di provenienza dei Paesi UE e, nell'areale di cui all'art. 3, devono essere mantenuti in unità di allevamento dedicate, con particolare attenzione alle specifiche necessità ambientali.

La produzione dei gameti deve avvenire in maniera naturale. È tuttavia consentita la fecondazione controllata con uova e sperma ottenuti per spremitura.

Ogni lotto di avannotti deve essere identificato con uno specifico codice.

La densità massima ammessa è pari a 4-8 kg/m^3.

Il numero di ricambi d'acqua al giorno deve essere tale da garantire il mantenimento delle caratteristiche chimico fisiche dell'acqua ottimali.

Gli avannotti di Trota Iridea devono essere vaccinati contro *Yersinia ruckeri*.

Ingrasso.

In questa, come nelle altre fasi che caratterizzano il ciclo produttivo, è fatto obbligo agli allevatori osservare tutte le precauzioni atte a garantire il benessere degli animali.

La densità massima consentita è in questa fase pari a 40 kg/m^3.

Il ricambio idrico deve essere di almeno 5 l/sec per tonnellata di biomassa in assenza di ossigenazione artificiale. Nel caso in cui si utilizzi tale tecnologia i ricambi possono essere ridotti garantendo però le caratteristiche qualitative dell'acqua sopra indicate.

È fatto obbligo all'allevatore di attuare un sistema di gestione delle vasche da ingrasso tale da minimizzare lo stress. Il numero di manipolazioni deve quindi essere limitato ad un massimo di due nel corso di un normale ciclo di allevamento.

Cattura e abbattimento.

La cattura, le operazioni di carico e scarico ed il trasporto del vivo sono praticate da personale specializzato che applica le norme di buona lavorazione e che pone massima cura nel minimizzare gli stress o i traumi che possano danneggiare la qualità organolettica del pesce.

Le trote, prima della cattura, devono essere sottoposte ad un periodo di digiuno compreso tra due e tre giorni.

L'abbattimento delle trote deve avvenire in modo rapido attraverso il metodo dello shock termico, in modo da mantenere la freschezza e non alterare la qualità delle carni.

Macellazione e lavorazione.

Il tempo massimo consentito tra la macellazione e l'immissione in cella è di 2 ore garantendo comunque il mantenimento della catena del freddo dal momento dell'abbattimento.

La lavorazione del prodotto macellato consiste nella sola eviscerazione, oppure nell'eviscerazione e successiva sfilettatura.

In tutte le fasi sono adottate procedure igieniche che consentono di minimizzare il rischio di inquinamento microbiologico e chimico, definite mediante l'applicazione di un sistema di controllo dei punti critici, al fine di garantire che sul mercato giunga un prodotto dalle caratteristiche qualitative ed igienico sanitarie ottimali.

Art. 6.

Elementi che comprovino il legame con l'ambiente geografico

Il prodotto «Trota Reatina» I.G.P. possiede peculiarità e proprietà uniche dettate principalmente dalle caratteristiche pedoclimatiche della zona ed in particolare dalla grande quantità e qualità delle acque sorgive presenti. Infatti, la fitta rete di sorgenti, fiumi, torrenti e laghi presenti costituiscono un habitat ideale per questo prodotto ittico.

Elementi peculiari delle acque sono quelli di essere ben ossigenate, con concentrazioni di ossigeno disciolto pari a 8-9 ppm e temperatura costante, compresa fra 8° e 13 °C, elevata quantità di calcio che favorisce l'ossificazione dello scheletro dei giovani pesci e valori di pH compresi tra 7 e 8.

Il comprensorio interessato alla produzione della I.G.P. «Trota Reatina» è essenzialmente montano con una scarsa presenza di aree di pianura, è caratterizzato da laghi e fiumi che rappresentano sovente un elemento distintivo del paesaggio, oltre che un fattore determinante nello sviluppo delle attività produttive ed antropiche in senso lato. L'altimetria dell'area varia da 370 m s.l.m. della piana reatina a circa 2500 m. s.l.m. dei monti che fanno da orlo verso la fascia tirrenica dell'altopiano abruzzese. L'ossatura della suddetta notevole massa montuosa è calcarea, compatta, biancastra talora dolomiticocristallina.

La pesca e successivamente l'allevamento della «Trota Reatina» ha esercitato sin dall'antichità un ruolo determinante nella vita culturale ed economica dell'areale reatino; veniva praticata oltre che lungo i fiumi locali, nei bacini superstiti del *Lacus Velinus*. Numerosi sono i documenti che attestano la storicità di questo prodotto. Infatti, dal libro «De pesci romani» di mons. Paolo Giovio tradotto in volgare da Carlo Zancaruolo, in Venetia, appresso il Gualtieri, anno 1560, vengono esaltate le caratteristiche qualitative della Trota di Rieti, mentre nel libro «Rieti e la regione sabina» di Palmegiani del 1932 si riporta che nella città di Cittaducale era presente un modello di stazione ittiogenico, fondata dai signori Bonafaccia-Stoli, per il ripopolamento dei pesci, tanto nel Peschiera (dove erano famose le trote), quanto nei fiumi limitrofi.

La conferma del legame prodotto-territorio è dato oltre che dai numerosi documenti di affitto dell'impianto di troticoltura di S. Susanna di Rivodutri, anche dal fatto che nel territorio del comune di Cittaducale frequenti sono i ritrovamenti archeologici e documentali che avvalorano l'ipotesi dell'esistenza di impianti pescosi, soprattutto di trota. Nella città di Cittaducale l'immagine del pesce compare in due importanti dipinti: il primo si trova nel salone vescovile, sulla parete sinistra tra le decorazioni del fascione compaiono tre pesci, molto probabilmente vengono rappresentate delle trote; il secondo dipinto si trova presso la casa parrocchiale, si tratta di una pala d'altare proveniente dalla distrutta chiesa di San Francesco, anche qui è dipinta una trota. L'immagine della trota inoltre compare nello stemma della città di Rieti ed in quello di altri comuni dell'areale di delimitazione.

Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto «Trota Reatina» è confezionato in tre tipologie: trota intera, eviscerata e filettata.

Nella trota intera ed eviscerata viene apposto nell'opercolo il cartellino che rende distinguibile il prodotto e che deve riportare il marchio I.G.P. e il bollo CE del produttore. Il pesce intero e l'eviscerato viene avviato al mercato previo confezionamento in appositi ed idonei contenitori di materiale per alimenti. Le dimensioni dei contenitori possono variare a seconda della pezzatura del pesce contenuto. Il peso delle confezioni varia da 2 a 6 kg.

Il prodotto nella tipologia filetto (da ogni trota, vengono ottenuti due filetti) deve recare l'apposito cartellino riportante le stesse indicazioni già descritte per il pesce intero e per l'eviscerato. I filetti vengono avviati alla commercializzazione in contenitori per alimenti tipo cassette o tipo vassoi. Nel primo caso le confezioni avranno un peso variabile da 2 a 5 kg mentre nel secondo caso, il peso varierà da 0,5 a 1 kg.

Le tre tipologie di prodotto possono essere confezionate anche sottovuoto o in atmosfera modificata.

Sui contenitori verrà apposta un'etichetta autoadesiva riportante tutte le informazioni previste dalla normativa vigente. La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità alle prescrizioni del Regolamento CE 1726/98, e successive modifiche ed integrazioni) ed alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;
- il logo della denominazione.

Alla denominazione «Trota Reatina» IGP è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento al produttore, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

La designazione «Trota Reatina» è intraducibile.

Il logo della denominazione «Trota Reatina» è costituito da un'ovale all'interno del quale è riportata l'immagine stilizzata di una trota contornata di blu e con al centro una linea di colore giallo; sullo sfondo è riportato il territorio di delimitazione dell'IGP Trota Reatina. Il tutto è contornato dalla scritta «Trota Reatina» e dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».

INDICE COLORIMETRICO

B) COLORI UTILIZZATI	C) PANTONE
Blu (scritta: Trota Reatina; Indicazione Geografica Protetta; contorno della trota)	Blu reflex
Azzurro (sottofondo della provincia di Rieti)	297
Giallo (linea lungo il corpo della trota)	113

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Trota Reatina», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

■ il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

■ gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. «Trota Reatina» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Regolamento (CE) n. 510/2006.

06A04279

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alpha D3»

Estratto determinazione AIC/N n. 478 del 4 aprile 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il rinnovo dell'immissione in commercio del medicinale: «ALPHA D3» nelle forme e confezioni:

«0,25 mcg capsula molle» 30 capsule molli;

«1 mcg capsula molle» 30 capsule molli;

«2 mcg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V. con sede legale e domicilio in Industrieweg 23, P.O. Box 217, 3640 AE - Mijdrecht (Olanda).

Confezione: «0,25 mcg capsula molla» 30 capsule molli.

A.I.C. n. 029008012 (in base 10) 0VP84D (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Italy 407 S.p.A. - 04011 Aprilia - Latina (Italia), via Nettunense km 20.100 (produzione e controllo); Segix Italia S.r.l - via del Mare n. 36 - 00040 Pomezia (Roma) (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 1-Alfa-Idrossicolecalciferolo (alfacalcidolo) 0,25 microgrammi;

eccipienti: alcool etilico anidro 1,145 mg; acido citrico anidro 0,015 mg; propile gallato 0,02 mg; D,l-alfa-tocoferolo 0,02 mg; olio di arachidi quanto basta a 100 mg; gelatina 48,66 mg; glicerolo 9,51 mg; sodio p-ossibenzoato di etile 0,22 mg; sodio possibenzoato di propile 0,11 mg; eritrosina(E 127) 0,087 mg; sorbitolo soluzione speciale (polysorb 85/70) 7,94 mg.

Confezione: «1 mcg capsula molla» 30 capsule molli.

A.I.C. n. 029008024 (in base 10) 0VP84S (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Italy 407 S.p.A. - 04011 Aprilia - Latina (Italia), via Nettunense km 20.100 (produzione e controllo); Segix Italia S.r.l - via del Mare n. 36 - 00040 Pomezia (Roma) (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 1-Alfa-Idrossicolecalciferolo (alfacalcidolo) 1,0 microgrammo;

eccipienti: alcool etilico anidro 1,144 mg; acido citrico anidro 0,015; propile gallato 0,02 mg; D,I-Alfa-tocoferolo 0,02 mg; olio di arachidi quanto basta a 100 mg; gelatina 48,6 mg; glicerolo 9,49 mg; sodio p-ossibenzoato di etile 0,22 mg; sodio p-ossibenzoato di propile 0,11 mg; sorbitolo soluzione speciale (polysorb 85/70) 7,93 mg; giallo arancio S (E 110)0,1 mg.

Confezione: «2 mcg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 029008036 (in base 10) 0VP854 (in base 32).

Forma farmaceutica: goccia orale, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Segix Italia S.r.l. - via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma) (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni ml (40 gocce) contiene:

principio attivo: 1-Alfa-Idrossicolecalciferolo (alfacalcidolo) 2,0 mg microgrammi una goccia contiene 0,05 mcg di alfacalcidolo;

eccipienti: olio di ricino idrogenato poliossilato 22,60 mg; acido citrico anidro 0,14 mg; sodio citrato biidrato 10,70 mg; D,I-alfa-tocoferolo 0,02 mg; metil p-idrossibenzoato 1,50 mg; alcool etilico 118 mg; sorbitolo soluzione 70% non cristallizzabile 645,70; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: osteodistrofia da insufficienza renale in dialisi o meno. Ipoparatiroidismo. Rachitismo ed osteomalacia D-resistente o D-dipendente (pseudodeficitaria). Rachitismo ed osteomalacia da alterazioni renali dovute al metabolismo della vitamina D. Osteoporosi post-menopausale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 029008012 - «0,25 mcg capsula molle» 30 capsule molli;

resta confermata la classe: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,84 euro (invariato);

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,34 euro (invariato);

confezione: A.I.C. n. 029008024 - «1 mcg capsula molle» 30 capsule molli;

resta confermata la classe: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,09 euro (invariato);

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,66 euro (invariato);

confezione: A.I.C. n. 029008036 - «2 mcg/10 ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml;

resta confermata la classe: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,62 euro (invariato);

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,27 euro (invariato).

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 029008012 - «0,25 mcg capsula molle» 30 capsule molli;

resta confermata la classificazione -RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 029008024 - «1 mcg capsula molle» 30 capsule molli;

resta confermata la classificazione -RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 029008036 - «2 mcg/10 ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml;

resta confermata la classificazione -RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina OP Pharma».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 306 del 20 marzo 2006

Medicinale: TICLOPIDINA OP PHARMA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società O.P. Pharma S.r.l. (codice fiscale 11807680159) con sede legale e domicilio fiscale in via Torino, 51 - 20123 Milano.

Confezione: A.I.C. n. 035825013 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale: da Ticlopidina OP Pharma a Ticlopidina Almus.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04167

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spectrum»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 397 del 30 marzo 2006

Medicinale: SPECTRUM.

Titolare A.I.C.: SIGMA-TAU - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma - codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025222098 - «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone monovial + sacca solvente da 100 ml (sospesa) varia in A.I.C. n. 025222098 - «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione «1 flacone monovial + sacca infusionale da 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025222100 - «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione «1 flacone monovial + sacca solvente da 100 ml varia in A.I.C. n. 025222100 - «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone monovial + sacca infusionale da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04176

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo Dorom».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 398 del 30 marzo 2006

Medicinale: TRAMADOLO DOROM.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale G. Richard, 7 - 20143 Milano - codice fiscale 09300200152.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione del medicinale: «TRAMADOLO DOROM» è modificata come di seguito indicata: è approvata l'aggiunta dell'officina Sirton Pharmaceuticals S.p.a. sita in piazza XX Settembre, 2 - Villa Guardia (Como) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio del lotto del prodotto finito relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033981085 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 033981097 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04179

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibifen»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 408 del 30 marzo 2006

Medicinale: IBIFEN.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Tucidide n. 56 - Torre 6, 20134 Milano - codice fiscale 02578030153.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Pharminvest S.p.a. sita in via Noto n. 7 - 20141 Milano, per le fasi di produzione e confezionamento primario.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024994182 - «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale A.I.C. n. 024994194 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 6 fiale ev.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da: A.I.C. n. 024994194 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 6 fiale ev;

a: A.I.C. n. 024994194 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 436 del 30 marzo 2006

Medicinale: METHOTREXATE.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, 90, 04011 - Aprilia - Latina (Latina) - codice fiscale 00130300874.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 019888041 - «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 50 mg (sospesa) varia in «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 019888054 - «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 mg (sospesa) varia in «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 019888066 - «1 g/10 ml soluzione iniettabile» 1 flacone varia in «1 g/10 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 019888078 - «5 g/50 ml soluzione iniettabile» 1 flacone varia in «5 g/50 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 019888080 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino varia in «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml;

A.I.C. n. 019888092 - «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino varia in «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04170

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rytmonorm»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 442 del 30 marzo 2006

Medicinale: RYTMONORM.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina Km 52, 04010 Campoverde Di Aprilia - (Latina) - codice fiscale 00076670595.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 024862056 - «325 mg capsule rilascio prolungato 28 capsule» varia in «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule»;

A.I.C. n. 024862068 - «425 mg capsule rilascio prolungato 28 capsule» varia in «425 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone RK»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 443 del 30 marzo 2006

Medicinale: CEFTRIAXONE RK.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano, codice fiscale n. 09674060158.

Variazione A.I.C.: 42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Ceftriaxone RK» è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla variazione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 1 anno a 2 anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036138016 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036138028 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 036138030 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 036138042 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036138055 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 036138030 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente 5 ml varia in «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mutabon»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 464 del 4 aprile 2006

Medicinale: MUTABON.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano, codice fiscale n. 00889060158.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 021460023 - «25 mg + 2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse varia in «Antidepressivo 25 mg + 2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 021460047 - «10 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse varia in «Ansiolitico 10 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 021460062 - «25 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse varia in «Forte 25 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 021460074 - «10 mg + 2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse varia in «Mite 10 mg + 2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enantone»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 461 del 4 aprile 2006

Medicinale: ENANTONE.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini, 129 - 00100 Roma, codice fiscale n. 01751900877.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione del medicinale «Enantone» è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica relativa all'aggiunta di un'ulteriore officina per la produzione della polvere liofilizzata da ricostituire:

Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 4720 Takeda Mitsui, Hikari-City, Yamaguchi 743-85002 (Giappone),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027066024 - «3,75 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 flac + 1 siringa prer da 2 ml;

A.I.C. n. 027066048 - «11,25 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 flac + 1 siringa prer da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04169

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tationil»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 468 del 4 aprile 2006

Medicinale: TATIONIL.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine) e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Tationil» è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'aggiunta dell'officina per le fasi di produzione della polvere, confezionamento primario e controllo: Patheon Italia S.p.a. sita in via Morolense, 87 - Fermentino (Frosinone), relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026185049 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026185049 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml varia in A.I.C. n. 026185049 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 469 del 4 aprile 2006

Medicinale: TATIONIL.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Tationil» è modificata come di seguito indicato: è modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026185049 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml varia in «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 470 del 4 aprile 2006

Medicinale: TATIONIL.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Tationil» è modificata come di seguito indicata: è modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026185049 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml varia in «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04173-06A04172-06A04171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formistin»

Estratto determinazione AIC/N n. 477 del 4 aprile 2006

Medicinale: FORMISTIN.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo - Milano, via Walter Tobagi, 8, CAP 20068, codice fiscale n. 00714810157.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche modifica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: «Trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti stagionali, della rinite cronica allergica e dell'orticaria di origine allergica negli adulti e nei bambini a partire da 1 anno di età», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027329022 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni:

A.I.C. n. 027329010 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027329022 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 027329034 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04168

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura - Aggiornamento febbraio 2006

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) Generalità della rilevazione

A1. *Oggetto.*

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni di finanziamento, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda di cui all'allegato 1.

A2. *Ambito soggettivo della rilevazione.*

Sono tenuti a trasmettere le segnalazioni richieste gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico compresi nel campione oggetto della rilevazione.

Le società segnalanti che, nel corso del trimestre cui si riferisce la rilevazione, vengono iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 testo unico inviano le segnalazioni relative all'intero trimestre alla Banca d'Italia.

Le società segnalanti che, nel corso del trimestre cui si riferisce la rilevazione, vengono cancellate dall'elenco speciale di cui all'art. 107 testo unico non sono tenute ad inviare le segnalazioni all'Ufficio Italiano dei Cambi fino alla eventuale comunicazione di inclusione nel campione.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione, la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, se compreso nel campione, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato.

Lo schema di segnalazione, riportato nell'allegato 2, è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. *Periodicità di segnalazione e termini di inoltro.*

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

a) 1° gennaio - 31 marzo;

b) 1° aprile - 30 giugno;

c) 1° luglio - 30 settembre;

d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire all'Ufficio Italiano dei Cambi entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.

A4. *Modalità di inoltro.*

I dati dovranno essere inviati all'Ufficio Italiano dei Cambi, servizio R.I.A.S., su CD-ROM o su floppy disk, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

L'UIC mette a disposizione degli intermediari compresi nel campione - a titolo gratuito - un prodotto software per l'acquisizione guidata dei dati e per la predisposizione della segnalazione.

Si precisa che il software contenuto nel supporto che si trasmette per la segnalazione rispecchia la classificazione delle operazioni riepilogata al successivo punto B. Tale prodotto dovrà essere utilizzato per tutte le successive segnalazioni.

Eventuali modifiche verranno gestite dall'UIC che provvederà ad inviare tempestivamente le versioni aggiornate.

B) Classificazione delle operazioni per categorie e classi di importo

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, crediti finalizzati e revolving, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. *Operazioni incluse.*

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità[1]:

Cat. 1. APERTURA DI CREDITO IN C/C

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità, fermo restando il divieto, per gli intermediari iscritti nell'elenco ex art. 106, di effettuare raccolta di risparmio e, pertanto, di ricevere versamenti che determinino uno sbilanciamento positivo del saldo finanziato.

Va segnalato come una nuova operazione l'eventuale incremento della somma che l'intermediario tiene a disposizione del cliente, effettuato in un momento successivo rispetto a quello della stipula del contratto originario.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni «con garanzia» si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per «altri intermediari vigilati» si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

---

[1] I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

Cat. 2. FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 codice civile e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. CREDITO PERSONALE

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie di consumatori (cfr. punto B3) che:

a) siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;

b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi potrà disporne per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a diciotto mesi e di quelli con durata originaria superiore ai diciotto mesi.

Cat. 4. CREDITO FINALIZZATO

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 50.000 euro.

In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

È richiesta separata evidenza delle operazioni di credito revolving e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito (infra Cat. 4b).

Si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

Cat. 5. FACTORING

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali[2], effettuati con la clausola «pro solvendo» o «pro soluto», dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. LEASING

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale d'acquisto per l'utilizzatore.

[2] Vanno ricompensati nella definizione tutti i crediti d'impresa, anche quelli derivanti da attività di natura finanziaria.

Cat. 7. MUTUI

Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che:

a) abbiano durata superiore a cinque anni;

b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;

c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

È variabile il tasso rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove sia previsto contrattualmente un periodo, pari almeno ai due terzi della durata complessiva, in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione «a stato avanzamento lavori», nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria «altri finanziamenti a medio/lungo termine» (Cat. 8), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

Cat. 8. ALTRI FINANZIAMENTI A BREVE E A MEDIO/LUNGO TERMINE

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, ecc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a diciotto mesi e per operazioni con durata originaria oltre i diciotto mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle «famiglie di consumatori» e alle «unità produttive private» (cfr. successivo punto B3).

È richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e di quelli assimilabili concessi sulla base di schemi negoziali riconducili al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950[3]. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

Si considerano assimilabili i finanziamenti che:

Prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;

[3] Al riguardo si vedano i provvedimenti legislativi che hanno esteso la normativa ai dipendenti e pensionati privati (legge n. 311/2004 art. 1, comma 137 e legge n. 80/2005).

Hanno durata compresa tra diciotto mesi e dieci anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d'impiego;

Hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;

Sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;

Sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat.1 o Cat.8 nel caso di prefinanziamenti su mutui).

Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito. La categoria cui riferire il rinnovo deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie connesse alla forma tecnica utilizzata.

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

B2. OPERAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni:

1) operazioni con non residenti

Per l'individuazione delle operazioni con «non residenti» va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;

2) operazioni in valuta estera

Per operazioni in valuta estera si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro.

Devono essere considerate come in valuta estera anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute;

3) posizioni classificate a sofferenza

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento;

4) crediti ristrutturati

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un «pool» di intermediari (o un intermediario «monoaffidante»); a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento;

5) operazioni a tasso agevolato

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o di altri eventi di carattere straordinario;

6) operazioni a tassi promozionali e convenzionati

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a «tasso zero» e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

a) ai dipendenti dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;

b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto *a)*. Sono altresì esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino ad un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine praticato dall'intermediario concedente. Nel caso di operazioni che, sino ad un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante;

c) ai soci degli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti di una medesima Amministrazione Pubblica di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1995 (*Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1995, S.G. n. 86).

7) finanziamenti revocati

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento;

8) posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito[4];

9) posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento[4];

10) finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. «finanziamenti di marca») concessi a tassi di favore da parte degli intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;

11) operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza;

12) finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissione di obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista;

13) crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite fra le parti o fissate per legge, per aspetti diversi dalle dilazioni di pagamento.

---

[4] Trattasi di operazioni tipiche del settore bancario; esse, tuttavia, possono ricorrere anche nell'ambito di rapporti regolati in conto corrente ordinario (ad es. rapporti di f*actoring*).

B3. CONTROPARTE RILEVANTE

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le «famiglie di consumatori» e le «unità produttive private», secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria «famiglie di consumatori» i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600.

Fanno parte delle «unità produttive private» le società del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le «famiglie produttrici» (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

le amministrazioni pubbliche (settore 001);

le società finanziarie (settore 023);

le società non finanziarie (settore 004 - sottosettori 045 e 047);

le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (settore 008);

il resto del mondo (settore 007);

le unità non classificabili e non classificate (settore 099).

B4. CLASSI DI IMPORTO

Le categorie omogenee di operazioni di finanziamento sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda nell'allegato 1.

Ogni singolo finanziamento («rapporto») deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del finanziamento accordato.

Per finanziamento accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il finanziamento accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti).[5]

Se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l'ammontare del finanziamento accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. per il *factoring* deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo[6] deve essere considerato l'importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. «maxicanone» e/o di eventuali anticipi.

Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio «carte aziendali»), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

[5] Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

[6] Per «crediti acquistati a titolo definitivo» si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

Se si registrano utilizzi superiori al finanziamento accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del finanziamento accordato.

In caso di «fidi promiscui», che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di finanziamento, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del finanziamento accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

C) Oggetto della rilevazione. calcolo dei tassi

C1. DATI DA SEGNALARE

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);

2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;

4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

C2. BASE DI CALCOLO DEI DATI DA SEGNALARE

Sono assoggettati alla rilevazione:

a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).

Nel caso di operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.

b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto.

C3. METODOLOGIE DI CALCOLO DEL TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 del punto B1 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito *revolving* e *factoring*)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{INTERESSI \times 36.500}{NUMERI\ DEBITORI} + \frac{ONERI \times 100}{ACCORDATO}$$

dove:

gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al finanziamento accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intende il totale delle competenze calcolate;

i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i «capitali» ed i «giorni». Nel caso di operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso[7]; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello «facciale»;

gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

per la definizione di accordato si rimanda a quanto già indicato al punto B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro dell'8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

K è il numero d'ordine di un «prestito»;

K' è il numero d'ordine di una «rata di rimborso»;

A_k è l'importo del «prestito» numero K;

$A'_{k'}$ è l'importo della «rata di rimborso» numero K';

m è il numero d'ordine dell'ultimo «prestito»;

m' è il numero d'ordine dell'ultima «rata di rimborso»;

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del «prestito» n. 1 e le date degli ulteriori «prestiti» da 2 a m;

$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del «prestito» n. 1 e le date delle «rate di rimborso» da 1 a m';

Per «rata di rimborso» si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per «prestito» si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

---

[7] I giorni strettamente necessari sono conputati considerando quelli minimi per la ricezione degli effetti dell'eventuale corrispondente che cura l'incasso: nel caso in cui l'operazione di sconto sia effettuata da una società finanziaria la quale si avvalga di sistema bancario per l'incasso, vanno considerati i giorni valute eventualmente applicati.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del finanziamento accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei contratti in cui sia convenuto un tasso d'interesse variabile (inclusi i contratti in cui il valore del tasso sia noto soltanto in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto stesso) il calcolo del TEG deve essere effettuato, sulla base degli elementi conosciuti al momento della stipula, come se il tasso si mantenesse fisso rispetto al livello iniziale fino alla scadenza del contratto. Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente.

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (cosiddetto 'tasso di salvaguardia').

C4. TRATTAMENTO DEGLI ONERI E DELLE SPESE

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di «istruttoria cedente»);

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di «fine locazione contrattuale»).

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto *b);*

4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:

il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);

le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contezioso);

gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);

c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili ad una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro-quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro-quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

C5. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale commissione viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle Categorie 1, 2 e 5, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno «scoperto di conto». Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG.

SEZIONE II

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

1) Premessa.

Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto informatico ed indirizzate al Servizio Risorse Informatiche, Approvvigionamenti e Servizi. Per quanto non diversamente disciplinato, le società segnalanti devono fare riferimento alle istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica (emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e alle istruzioni relative alle caratteristiche e specifiche tecniche per l'inoltro dei dati (All. n. 3).

2) Dominio del campo «TIPBAINF» (base informativa) del record di «testa».

Nella compilazione del record di «testa» dei supporti informatici trasmissivi il campo «TIPBAINF» (base informativa) deve essere valorizzato con il codice «8» (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

3) Modalità di segnalazione dei dati.

I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole società non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce «segnalazione negativa» (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

4) Sistema delle codifiche.

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69 fino a 1.500 euro;

97 fino a 5.000 euro;

98 fino a 25.000 euro;

88 fino a 50.000 euro;

40 da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro;

42 da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro

43 da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro;

44 da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro;

45 da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro;

76 da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro;

77 oltre 100.000 euro.

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

13 - tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

14 - numero rapporti su cui è stato calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

15 - percentuale commissione di massimo scoperto;

16 - numero rapporti su cui è stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.

c) durata (prevista nella parte fissa del «record movimento»).

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza.

I valori previsti sono:

01 a breve = fino a 18 mesi;

02 a medio e a lungo termine = oltre 18 mesi;

03 imprecisabile o irrilevante.

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del «record movimento»).

Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente «1» per entrambe le informazioni.

5) Schema di segnalazione.

Lo schema di segnalazione è riportato nell'allegato 2.

Allegato 1 - Categorie di operazioni e classi di importo

CATEGORIA DI OPERAZIONE		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)					
		0-5.000	**>5.000-15.000**	**>15.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X	X
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X	X
		0-5.000	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**	
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X	-
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	X	X	X	X	X	X
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	X	X	X	X	X	X
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**		
4-a	credito finalizzato	X	X	X	X	-	-
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**
4-b	credito *revolving* e utilizzo carte di credito	X	X	X	X	X	X
		0-50.000	**>50.000-100.000**	**>100.000**			
5	factoring	X	X	X	-	-	-
		0-5.000	**>5.000-15.000**	**>15.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**
6	leasing	X	X	X	X	X	X
		0-25.000	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**		
7-a	mutui a tasso fisso	X	X	X	X	-	-
7-b	mutui a tasso variabile	X	X	X	X	-	-
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-e	altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto	X	X	X	X	X	X

Allegato 2 - Schema di segnalazione

FORMA TECNICA	voce	sottovoce	durata	controparte residenti euro	controparte residenti valuta	controparte non residenti euro	controparte non residenti valuta	classe di importo	tipo importo	periodicità
apertura di credito in c/c	31400									
- con garanzia		02	3	x	-	-	-	x	x	T
- senza garanzia		04	3	x	-	-	-	x	x	T
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	31405	00	3	x	-	-	-	x	x	T
crediti personali (1)	31410	02	1-2	x	-	-	-	x	x	T
credito finalizzato	31415									
- acquisto rateale di beni (1)		03	3	x	-	-	-	x	x	T
- credito revolving e utilizzo di carte di credito		04	3	x	-	-	-	x	x	T
factoring	31420	00	3	x	-	-	-	x	x	T
leasing	31425	00	3	x	-	-	-	x	x	T
mutui	31430									
- a tasso fisso (1)		03	2	x	-	-	-	x	x	T
- a tasso variabile (1)		05	2	x	-	-	-	x	x	T
altri finanziamenti	31435									
- unità produttive private		05	1-2	x	-	-	-	x	x	T
- famiglie di consumatori:										
~ prestiti contro cessione del quinto		10	3	x	-	-	-	x	x	T
~ altri		17	1-2	x	-	-	-	x	x	T
segnalazione negativa (da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31435 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1")	31440	00	3	x	-	-	-	-	-	T

(1) voce valida a partire dalla segnalazione riferita al 2° trimestre 2006

Legenda

"x" informazione richiesta

"-" informazione non richiesta

N.B.:

- I TASSI E LA PERCENTUALE DI MASSIMO SCOPERTO VANNO SEGNALATI IN PERCENTUALE CON TRE CIFRE DECIMALI, SENZA INDICAZIONE DELLA VIRGOLA (ES. 10% = 10000);
- IL NUMERO DEI RAPPORTI VA SEGNALATO IN UNITA'.

Allegato 3 - Caratteristiche e specifiche tecniche per l'inoltro dei dati.

Capitolo 1 - Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni: primo invio e successivi invii.

La trasmissione delle segnalazioni può essere effettuata su floppy disk da 3,5 pollici o su cd-rom.
I supporti, da trasmettere chiusi in apposita custodia, vanno recapitati, nel rispetto delle cautele d'uso e secondo le indicazioni di seguito riportate, a:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO RISORSE INFORMATICHE, APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI
VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA

Trasmissione delle informazioni su floppy disk o cd-rom

Il supporto con cui vengono inviate le segnalazioni dovrà verificare i seguenti requisiti:

1) se floppy disk, deve essere formattato MS/DOS
2) **il supporto** può contenere più files ognuno dei quali deve essere composto da un record di testa, da records "movimento" e da un record di coda;
3) ogni file deve riportare le segnalazioni riferite ad un solo ente, ad una sola data contabile (31 dicembre, 31 marzo ecc.) e ad una sola base informativa;
4) ogni file deve essere ad organizzazione sequenziale ed elaborabile con le seguenti istruzioni basic:
a - OPEN filename FOR INPUT AS $n
b - LINE INPUT n, REC
ed inoltre la LEN(REC$) deve essere 116;
c - ciascun record è costituito quindi da 116 posizioni (recando quanto specificato nel capitolo 2) ed è seguito dai caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;
5) i dati debbono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;
6) i record debbono essere registrati con chiave unica ed ascendente, ove la chiave è data da: Progressivo Record, Tipo Record e dalla chiave di selezione (Voce, Sottovoce, Residenza, Divisa, Durata e Zona di Controparte);
7) la denominazione del file è libera. La struttura, secondo gli standard DOS, deve prevedere fino ad 8 caratteri per il prefisso e fino a 3 caratteri per il suffisso.

Le specifiche concernenti i tracciati record sono riportate nel capitolo 2 del presente allegato.

INDICAZIONI DA RIPORTARE SULL'ETICHETTA DEL SUPPORTO
1) Istituzione segnalante ....(cod.ente).................
2) Oggetto: Rilevazione tassi medi praticati (legge 108/96)
3) Data di riferimento ....
4) Numero di invio ....
INDICAZIONI DA RIPORTARE SULL'ETICHETTA DEL CONTENITORE
1) Destinatario: **UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**
SERVIZIO RISORSE INFORMATICHE, APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA
2) Istituzione segnalante .... (cod.ente) ....
3) Oggetto: Rilevazione tassi medi praticati (legge 108/96)

Capitolo 2 - Specifiche tecniche inerenti al file delle informazioni (primo invio ed invii successivi)

Il file è strutturato nei seguenti tre tipi di record:

2.a - Record "testa" (Cardinalità 1/1)

pos	pic	Lng	descrizione	Dominio
1-5	X	005	codice record anabi	'ANABI'
6-8	X	003	codice applicazione	'427'
9-11	X	003	tipo messaggio	'001'
12-19	X	008	data di riferimento delle segnalazioni	AAAAMMGG
20-27	9	008	data produzione	AAAAMMGG
28-33	X	006	filler	valore ZERO
Intermediario corrispondente				
34-38	X	005	codice intermediario corrispondente	codice ABI senza il carattere di controllo
39	X	001	carattere di controllo	controcodice del codice ABI
40-49	X	010	filler	valore ZERO
Intermediario segnalante				
50-54	X	005	codice intermediario segnalante	codice ABI senza il carattere di controllo
55	X	001	carattere di controllo	controcodice del codice ABI
56-61	X	006	ora produzione invio	HHMMSS
62-63	9	002	sequenza sostituzione invio	01-99
64-69	X	006	Costante crittografia	'010009'
70-80	X	011	Zona applicativa	EUR00000000
81-116	X	036	non usato	valore ZERO

N.B.

- per la configurazione e la lunghezza dei campi è stata usata la sintassi COBOL;
- i campi devono essere registrati nella forma carattere;
- la zona applicativa deve essere valorizzata con tutti ZERO se la data di riferimento della segnalazione è precedente al 1/1/99.

2.b - Record "movimento"

a) record "identificativo movimento" (tipo record 001);

pos	pic	Lng	descrizione	Dominio
1-7	9	007	progressivo record	0000001
8-10	9	003	tipo record	001
11-12	X	002	Base informativa	'8 ' (8 seguito da spazio) (Rilevazioni Uic Antiusura)
13-14	9	002	numero invio	01-99
15-22	9	008	data generazione disco	AAAAMMGG
23-38	9	016	codice fiscale	valore ZERO
39-116	X	078	filler	valore ZERO

b) record "segnalazione" (tipo record 003)

pos	pic	Lng	descrizione	Dominio
1-7	9	007	progressivo record	0000002-9999999
8-10	9	003	tipo record	003
11-15	9	005	voce	vedere schema allegato 2
16-17	9	002	sottovoce	vedere schema allegato 2

18	9	001	residenza	1
19	9	001	divisa	1
20-21	9	002	durata	vedere schema allegato 2
22	X	001	filler	valore ZERO
23-37	S9	015	importo	
38-110	X	073	zona di controparte	
111-116	X	006	filler	valore ZERO

Si precisa che ogni invio deve contenere un solo record “identificativo movimento” e da uno a “n” record “segnalazioni”.
Nell’ambito dei record “movimento” le occorrenze debbono essere ordinate in modo crescente relativamente all’attributo “tipo record” e alla chiave di selezione.
Non sono consentiti record con la stessa chiave di selezione.
Numero Invio contiene un progressivo nell’ambito della data di riferimento. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio; 02, 03, etc. per ogni successivo invio. In questa ultima ipotesi, è necessario che vengano riprodotte per intero le segnalazioni previste a quella data. Infatti il nuovo invio sostituisce interamente l’invio precedente.
Non sono ammessi salti di numerazione del numero invio.
Il campo “IMPO” deve essere registrato nella forma “signed”. Per la codifica ASCII il semibyte di zonatura del campo conterrà ‘3’.
La zona di controparte (campo “ZONCON”) contiene gli elementi di dettaglio richiesti nella rilevazione in funzione della forma tecnica e pertanto può comportare strutture diversificate di informazioni, di cui si fornisce successivamente un esempio.
I parametri di disaggregazione previsti dalle forme tecniche vanno caratterizzati con codici identificativi i cui “valori” sono richiamati nella sezione II.
Al riguardo si precisa che qualora il “valore” di un parametro venga registrato in campi di lunghezza superiore a quella del valore stesso, il dato deve essere registrato accostandolo a destra del campo di arrivo e completando con “zeri” la zona eccedente; tale modalità di registrazione va gestita sia per i campi definiti numerici sia per quelli definiti alfanumerici.
La parte non utilizzata del campo “ZONCON” deve contenere il carattere 0 (zero) espanso per la lunghezza residua.
Al fine di garantire l’univocità e la sequenza delle segnalazioni si rende necessario selezionare le coppie “codice campo-valore” in ordine ascendente del codice campo.

2.c - Record di “coda” Cardinalità(1/1)

Pos	**pic**	**Lng**	**Descrizione**	**dominio**
1-5	X	005	codice record anabi	‘CODBI’
6-8	X	003	codice applicazione	‘427’
9-11	X	003	tipo messaggio	‘001’
12-19	X	008	data di riferimento delle segnalazioni	AAAAMMGG
20-27	9	008	data produzione	AAAAMMGG
28-33	X	006	Filler	valore ZERO
Intermediario corrispondente				
34-38	X	005	codice intermediario corrispondente	
39	X	001	carattere di controllo	
40-49	X	010	Filler	valore ZERO
Intermediario segnalante				
50-54	X	005	codice intermediario segnalante	

55	X	001	carattere di controllo	
56-62	9	007	numero record movimento	0000002-99999999
63-72	X	010	valore controllo autenticazione invio	valore ZERO
73-78	X	006	versione diagnostico	valore ZERO
79-116	X	038	Filler	valore ZERO

Capitolo 3 - Esemplificazione: modalità di registrazione della zona di controparte (campo "ZONCON").

Il campo in oggetto è destinato a contenere i parametri di disaggregazione previsti dalla base informativa; pertanto, come già illustrato in precedenza, il contenuto è variabile in funzione della forma tecnica di riferimento.
Ad esempio, per la voce 3140002, che genera i dettagli informativi "tipo importo" e "classi di importo", il campo deve essere riempito nel modo seguente:

```
        350        valore       599       valore    0......................zeri............................0
 |-------------|----------|-------------|---------|----------------------------------------------------|
 38          40 41      42 43         45 46     47 48                                                 110
```

Capitolo 4 - Caratteristiche e specifiche tecniche per l'invio delle rettifiche.

Qualora fosse necessario modificare in tutto o in parte i dati di una segnalazione già trasmessa, l'ente segnalante dovrà riproporre l'intera segnalazione nella sua completezza, applicando quanto prescritto nel capitolo1 del presente allegato.

06A04100

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-102) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 5 0 4 *

€ 1,00